

Il presente, verbale letto ed approvato, viene sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale.

IL SINDACO

Dott. Pasquale Di Bari

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pasquale Greco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all' Albo Pretorio on – line per 15 giorni consecutivi dal 10/03/2015

Fasano, 10/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pasquale Greco

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:

e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del 18/08/2000).

E' divenuta esecutiva il 21/03/2015 ai sensi dell'art.134 comma 3° del D.Lgs n°267 del 18/08/2000, essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione.

Fasano, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pasquale Greco



CITTÀ DI FASANO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 39 del Registro Deliberazioni

OGGETTO:

ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA RELATIVA ALL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI- DISAPPLICAZIONE DI SANZIONI E INTERESSI PER LA FATTISPECIE DI RITARDATO ADEMPIMENTO

Il giorno 03/03/2015 alle ore 15:00 con la continuazione, in Fasano e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

			PRESENTI	ASSENTI
01	Sindaco	Di Bari Pasquale	P	
02	Vice Sindaco	Moncalvo Gianleo	P	
03	Assessore	Ammirabile Donato	P	
04	Assessore	De Mola Laura	P	
05	Assessore	Mola Nicola	P	
06	Assessore	De Leonardis Oronzo	P	
07	Assessore	Angelini Giuseppe	P	
08	Assessore	Martucci Vito	P	

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Pasquale Greco .

Verificato il numero legale, il Presidente, Dott. Di Bari Pasquale – Sindaco – invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267.

Esito: APPROVATA CON IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

**Oggetto: ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA RELATIVA
ALL'IMU SUI TERRENI AGRICOLI- DISAPPLICAZIONE DI SANZIONI E
INTERESSI PER LA FATTISPECIE DI RITARDATO ADEMPIMENTO**

LA GIUNTA

Premesso che:

- ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come sostituito dall'art. 22, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2014, n. 89, "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)...";
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, 28 novembre 2014, pubblicato sulla G.U.R.I. , Serie Generale, n. 284 del 6 dicembre 2014, sono stati individuati i Comuni nel cui territorio trova applicazione l'esenzione dall'applicazione dell'imposta Municipale Propria sui terreni agricoli, sulla base di un criterio altimetrico riferito al "centro" dei predetti Comuni, con conseguente superamento del criterio di "montanità" di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze 14 giugno 1993, n. 9;
- in conseguenza del citato decreto, i terreni agricoli del Comune di Fasano sono stati assoggettati all'imposizione dell'aliquota in misura ordinaria;
- avverso il decreto interministeriale 28 novembre 2014 è stato proposto ricorso innanzi al TAR Lazio;
- la Sezione II dell'adito Tribunale, con decreto cautelare n. 6651 adottato in data 22 dicembre 2014, ha sospeso il decreto interministeriale 28 novembre 2014, fissando per la trattazione collegiale in camera di consiglio la data del 21 gennaio 2015;
- in particolare, nel provvedimento cautelare del TAR si afferma che il decreto interministeriale in questione determina grave e irreparabile pregiudizio per le seguenti ragioni:
 1. Assoluta incertezza dei criteri applicativi, con particolare riguardo a quello dell'altitudine, ben potendo essere assoggettato a imposizione un terreno posto a più di 600 metri in agro di comune posto notevolmente al di sotto di tale altezza, giusta quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale 28 novembre 2014 impugnato (irragionevolezza dell'imposizione non legata all'effettiva natura e posizione del bene);
 2. Trattandosi di misura a carattere asseritamente compensativo, la stessa interviene quando ormai gli impegni finanziari da parte dei comuni sono stati assunti, con effetti gravi sul pareggio di bilancio e tali da ingenerare, in alcuni casi, una procedura finalizzata alla declaratoria di dissesto, e, comunque, con pesanti conseguenze sulla erogazione dei servizi alla comunità di riferimento; tali evenienze sono sicuramente favorite dalla fissazione, per i pagamenti IMU, di un termine successivo all'anno finanziario in corso, con effetti sia sulla rilevanza di un'operazione contabile forzosamente non fedele ai non conosciuti dati reali sia sulla affidabilità in vista del controllo democratico delle collettività della cui esponentza di tratta;
 3. Tenuto altresì conto dei ristrettissimi tempi assegnati per dare esecuzione in sede comunale a non certo semplici incombenze, nonché della palese violazione delle norme poste a tutela del contribuente in materia di irretroattività e di spazio temporale minimo per l'attivazione di

adempimenti relativi a provvedimenti impositivi;

Atteso altresì:

- che nell'udienza del 21 gennaio 2015 il Tar del Lazio non ha confermato la sospensiva del decreto interministeriale 28 novembre 2014;
- con successivo decreto legge n. 4 del 24 gennaio 2015, si è stabilito che:

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b) , nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti.

.....

5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015

Considerato che:

- in materia di efficacia temporale della normativa in materia tributaria, l'art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 (cosiddetto Statuto del contribuente) dispone: "In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti", al che è possibile argomentare in termini di illegittimità delle norme di che trattasi;

Visto l'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, ai sensi del quale: "Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria..."

Ritenuto venire incontro alle difficoltà oggettive manifestate dai contribuenti per effetto del susseguirsi di norme, di decisioni giurisdizionali, nonché alle prese di posizioni pubbliche da parte delle associazioni di categoria e dei comuni italiani;

Ritenuto, in particolare, opportuno, equo e doveroso disporre:

- la disapplicazione di sanzioni e interessi per la fattispecie di ritardato adempimento dell'obbligazione tributaria relativa all'IMU sui terreni agricoli, riferita all'anno di imposta 2014, fino al 10 aprile 2015;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 48 del D. lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, di disporre la disapplicazione di sanzioni e interessi per la fattispecie di ritardato adempimento dell'obbligazione tributaria relativa all'IMU sui terreni agricoli, riferita all'anno di imposta 2014, fino al 10 aprile 2015;

2. Di trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna e doverosa conoscenza, al concessionario dei tributi locali, Tri.Com spa in A.S.;
3. di dare adeguata informazione del contenuto del presente atto secondo le forme della pubblicità istituzionale;
4. di conferire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000, in ragione del requisito dell'urgenza di provvedere, insito nella ristrettezza dei termini per la definizione della questione.